



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Commissione consiliare 3<sup>a</sup>  
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19.03.2020 CONVOCATA ALLE ORE 11.30**

**O.D.G.:**

- 1. Regolamento Comunale per la Concessione degli Agri Marmiferi;**
- 2. lettura e approvazione verbali;**
- 3. varie ed eventuali;**
- 4. proposta deliberazione 'Emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga termini di cui all'art. 10 ter del Regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali di cui alla D.C.C. n. 61/2005, per la determinazione del canone di concessione'.**

Sono presenti: la presidente Nives Spattini e i consiglieri Stefano Dell'Amico, Tiziana Guerra, Daniele Del Nero e Marzia Gemma Paita.

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante Erika Evangelisti.

Presenza alla seduta il vicesindaco assessore Matteo Martinelli.

La seduta ha inizio alle ore 11.45.

La presidente Spattini, constata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta mettendo in votazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 'Emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga termini di cui all'art. 10 ter del Regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali di cui alla D.C.C. n. 61/2005, per la determinazione del canone di concessione', che viene approvata come di seguito indicato: cinque (5) voti favorevoli (Spattini Nives, Dell'Amico Stefano, Guerra Tiziana, Del Nero Daniele e Paita Marzia Gemma).

La presidente Spattini illustra la bozza di Regolamento Comunale per la Concessione degli Agri Marmiferi con l'analisi e gli esiti delle considerazioni proposte dalle varie associazioni.

La consigliera Guerra suggerisce di inserire, nel comma 8 articolo 5, '*forte miglioramento degli standard* (di tutela ambientale e di sicurezza dei lavoratori)'.  
'

I presenti condividono.

Il consigliere Dell'Amico, in merito al punto 25 (articolo 6), legge il testo dell'articolo 16 comma 3 della L.R.T. n. 35/2015, come di seguito indicato 'La domanda di autorizzazione contiene gli elementi relativi al possesso dei requisiti di idoneità tecnica professionale delle imprese previsti



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Commissione consiliare 3<sup>a</sup>  
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

dalla normativa vigente e alla regolarità contributiva da verificare d'ufficio attraverso l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC)'.

Il vicesindaco Martinelli propone di prevedere tale regolamentazione anche nell'articolo 11, comma 1, punto f) sviluppando il testo nel modo seguente 'l'obbligo di far fronte a tutti gli adempimenti relativi alla imposizione tributaria e a tutti gli adempimenti connessi al versamento del canone di concessione e del contributo previsti dalla legge regionale'.

Il consigliere Dell'Amico condivide quanto suggerito dal vicesindaco Martinelli proponendo di sviluppare il contenuto di tale comma come di seguito specificato 'l'obbligo di assolvere con correttezza a tutti gli adempimenti amministrativi correlati al versamento del canone concessorio e al contributo di estrazione previsto da disposizioni regionali nei confronti del Comune di Carrara, come precisato all'articolo 17 comma 2 lettere a) ed h) del presente Regolamento'.

I presenti condividono.

Il vicesindaco Martinelli lascia la seduta alle ore 12.45.

La presidente Spattini prosegue la discussione sui punti della bozza di Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi.

Il consigliere Del Nero propone di approfondire il contenuto del comma 2 articolo 7, soprattutto per quanto riguarda il diritto di prelazione.

La Presidente, conclusasi la discussione sulla bozza di Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi che allegata al presente verbale ne forma parte integrante e sostanziale, dichiara chiusa la seduta alle ore 13.20.

La Presidente  
F.to Nives Spattini

La segretaria verbalizzante  
F.to Erika Evangelisti

Bozza di Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi allegata al verbale, quale parte integrante e sostanziale:

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEGLI AGRİ MARMIFERI

### Articolo 1

#### Oggetto e Finalità

- 1) Il presente regolamento disciplina la coltivazione e l'utilizzazione delle risorse minerarie negli agri marmiferi nel territorio comunale, nel rispetto ed in conformità alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
- 2) Il Comune di Carrara favorisce e consente la razionale e sostenibile utilizzazione delle risorse minerarie, quali marmo e materiali lapidei in genere, presenti nel territorio comunale, perseguendo le seguenti finalità:
  - a) promuovere e indirizzare l'attività di coltivazione delle cave di marmo al sostegno economico e sociale della città;
  - b) riqualificare il sistema estrattivo assicurandone la programmazione in rapporto alla disponibilità e qualità delle risorse, in piena conformità agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
  - c) perseguire la sostenibilità ambientale dell'attività estrattiva tutelando le risorse idriche superficiali e sotterranee e il paesaggio, grazie all'introduzione all'adozione delle migliori pratiche atte ad evitare il loro deterioramento;

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
1	LEGAMBIENTE	Integrazione: Sostituzione di "adozione" con "introduzione"	M5S	OK
2	LEGAMBIENTE	Aggiunta lettera c2: perseguire la sostenibilità ambientale dell'attività estrattiva limitando quanto più possibile la produzione di detriti, anche escludendo dalle aree estrattive i giacimenti che non garantiscono una buona resa in blocchi.	PABE e art.18	NO
3	LEGAMBIENTE	Aggiunta lettera c3: perseguire, attraverso l'occupazione, la sostenibilità sociale dell'attività estrattiva, limitando quanto più possibile l'esportazione dei materiali da taglio destinandoli, invece, alla lavorazione nella filiera locale.	M5S	NO

Commentato [SD1]: LOGICA PREMIALITA'

- d) garantire migliorando le condizioni di sicurezza delle lavorazioni e di tutela della salute dei lavoratori;

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
4	INAIL	Formulazione: garantire, migliorando sistematicamente, le condizioni di sicurezza delle lavorazioni e di tutela della salute dei lavoratori".	M5S	OK

- e) salvaguardare la salute e la sicurezza delle popolazioni interessate e la vivibilità dei rispettivi territori;

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
5	LEGAMBIENTE	Integrare: salvaguardare la salute e la sicurezza delle popolazioni interessate e la vivibilità dei rispettivi territori, anche risistemando il territorio (ravaneti, versanti, cave dismesse) al fine di ridurre il rischio alluvionale.	PABE	NO

- f) riconoscere il ruolo delle imprese capaci di valorizzare la materia prima e di garantire qualità e continuità delle produzioni unitamente al rafforzamento dei livelli occupazionali;

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
6	LEGAMBIENTE	Eliminare la lettera f): tale ruolo, infatti, è compito precipuo del comune, che deve perseguirlo attraverso un approccio regolatorio vincolante, anziché affidarlo alla buona volontà delle imprese (che ben difficilmente anteporranno spontaneamente ai propri interessi quelli della comunità).	M5S	NO

Commentato [SD2]: LOGICA PREMIALITA'

- g) tutelare la risorsa umana rappresentata dai lavoratori delle cave, le loro competenze, le loro conoscenze ed i loro saperi, favorendo, nel contempo, l'accrescimento di capacità professionali e di mano d'opera qualificata;
- h) attivare, nell'ottica di un rilancio complessivo dell'economia locale, idonei strumenti capaci di generare positive ricadute sul processo di trasformazione e lavorazione dei materiali escavati nelle strutture produttive del territorio, con conseguente creazione di valore aggiunto, di nuova occupazione e di maggiori benefici collettivi;
- i) Tutelare ogni elemento presente all'interno delle aree estrattive che abbia rilevanza storica e archeologica.

## Articolo 2

### Definizioni

- 1) Sono definiti "agri marmiferi" comunali i terreni su cui insistono le risorse minerarie rinvenute e/o rinvenibili nel suolo e nel sottosuolo del Comune di Carrara così come specificamente individuati ed elencati nella delibera del Consiglio Comunale n... e relativi allegati e s.m.i. Detti agri marmiferi appartengono al patrimonio indisponibile del Comune di Carrara.
- 2) La disciplina del presente regolamento verrà altresì applicata ai beni di cui sia riconosciuta la natura pubblica a seguito di sopravvenute sentenze passate in giudicato e/o norme di rango superiore.
- 3) Salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1 del presente regolamento, è definita cava, o area di cava, la porzione di territorio individuata nelle autorizzazioni vigenti come area in disponibilità o identificata dall'insieme dei mappali o porzioni degli stessi indicati nelle autorizzazioni all'escavazione.  
Salvo quanto previsto dal procedimento di cui all'art. 6, comma 1, per le cave non attive alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la cava è individuata dall'insieme dei mappali o porzione degli stessi indicati nell'ultima autorizzazione rilasciata, con l'eventuale esclusione di mappali assegnati a cave con autorizzazione in corso.

## Articolo 3

### Programmazione dell'attività estrattiva

- 1) L'attività estrattiva può essere svolta nelle aree individuate e localizzate dagli strumenti della pianificazione territoriale regionali, sovra-comunali e dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, con le modalità, le prescrizioni ed i limiti stabiliti dagli stessi.

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
7	LEGAMBIENTE	Inserire capoverso: Considerate le problematiche ambientali generate dalla diffusa attività estrattiva, la tendenza alla stabilizzazione della produzione annuale di materiali da taglio e la necessità di un contingentamento dell'estrazione, il comune adotta per la propria programmazione gli obiettivi di produzione sostenibile indicati nel Quadro Conoscitivo del PRC adottato.	PABE	NO

- 2) Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, sulla base della natura morfologica e giacimentologica delle aree, delle loro caratteristiche tecniche e funzionali, di ragioni di sicurezza, nonché, al fine di garantire lo sfruttamento razionale e sostenibile della risorsa, individuano l'insieme delle cave che costituiscono i "livelli territoriali ottimali".
- 3) Il livello territoriale ottimale è costituito da una o più cave ed è caratterizzato da un nesso di unitarietà funzionale volto a garantire una coltivazione razionale e sostenibile delle risorse minerarie, assicurando il rispetto della sicurezza delle lavorazioni, la tutela della salute dei lavoratori, la tutela occupazionale, la salvaguardia ambientale, paesaggistica e idrogeologica, le esigenze economico-produttive, nonché tenendo conto delle necessità di pertinenze e servizi adeguati a supporto dell'attività estrattiva, delle interferenze con altri livelli territoriali e della presenza di infrastrutture.
- 4) Il Comune svolge un costante monitoraggio delle attività estrattive in esercizio e delle risorse minerarie disponibili, per aggiornare periodicamente il quadro conoscitivo.  
Per tale attività il Comune, anche attraverso il coordinamento tra gli Uffici Marmo, Ambiente, Urbanistica, LL.PP., potrà avvalersi della collaborazione degli organismi pubblici competenti in materia, consultando anche le imprese escavatrici e le loro associazioni di categoria, i tecnici e i progettisti a vario titolo coinvolti nel comparto estrattivo, i gestori dei servizi pubblici e delle reti infrastrutturali.

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
8	LEGAMBIENTE	Integrare: Il Comune svolge un costante monitoraggio delle attività estrattive in esercizio e delle risorse minerarie disponibili, per aggiornare periodicamente il quadro conoscitivo e controllare il rispetto annuale della resa in blocchi.	RESA PABE	NO
9	LEGAMBIENTE	Inserire comma 5): Al fine di limitare quanto più possibile la produzione di detriti,	PABE	NO

		come disposto dall'art. 20 del PIT-PPR e ribadito nel suo All. 5, comma 1, lett. a), nel comune di Carrara non si applicano i commi 4, 4bis, 6, 7 e 8 dell'art. 13 del PRC adottato.		
10	LEGAMBIENTE	<b>Inserire comma 6):</b> Il comune verifica annualmente il raggiungimento della resa in blocchi di ciascuna cava, stabilita dall'autorizzazione, richiedendo, in caso contrario, accorgimenti per adeguarla entro l'anno successivo e, in caso di mancato adeguamento, prescrive la cessazione dell'attività estrattiva e la risistemazione ambientale (rimozione dei rifiuti e residui e messa in sicurezza) nei tempi tecnici strettamente necessari.	PABE	NO

#### Articolo 4

##### Permesso di ricerca

- 1) La ricerca di risorse minerarie può essere effettuata solo nelle aree in cui è possibile svolgere attività estrattiva di cui al precedente art. 3 ed è consentita a chi sia munito di un apposito permesso rilasciato dai competenti uffici comunali.  
Il permesso, viene rilasciato esclusivamente al fine di rinvenire eventuali materiali destinati alla produzione di blocchi, lastre e affini e quindi per usi ornamentali.  
Il Comune può promuovere attività di ricerca anche di propria iniziativa.
- 2) La domanda per ottenere il permesso di ricerca deve essere corredata degli elaborati indicati dalla legge regionale vigente in materia di cave, nonché della documentazione utile a comprovare l'idoneità tecnica, economica e professionale ed i requisiti di onorabilità del richiedente.  
In caso di più domande concernenti la stessa area sarà preferito il primo richiedente come risultante dal numero di registrazione al protocollo comunale.
- 3) La domanda di permesso di ricerca è pubblicata per 15 (quindici) giorni all'albo pretorio e contestualmente sul sito ufficiale dell'Ente.  
I soggetti interessati possono proporre, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della pubblicazione, eventuali osservazioni e opposizioni alla domanda di permesso di ricerca presentata.
- 4) Esaminata la documentazione presentata e le eventuali osservazioni e opposizioni pervenute e valutata l'opportunità della ricerca, il competente ufficio comunale rilascia il permesso concedendo con lo stesso atto al richiedente la disponibilità delle aree a titolo precario e temporaneo.  
Prima del rilascio del permesso il richiedente deve costituire, con le modalità previste dalla normativa regionale vigente in materia di cave, apposita garanzia finanziaria per il puntuale adempimento degli obblighi, delle prescrizioni e delle condizioni connessi alla ricerca e alla risistemazione dell'area; l'importo della garanzia sarà stabilito, caso per caso, sulla base del programma dei lavori previsti e della perizia di stima della risistemazione dell'area.
- 5) Il permesso di ricerca deve contenere:
  - a) la delimitazione dell'area interessata;
  - b) l'indicazione dei mezzi da adoperare;
  - c) l'obbligo di risistemazione dell'area;
  - d) il termine di validità del permesso, che comunque non può essere superiore a 2 (due) anni non prorogabili né rinnovabili;
  - e) le prescrizioni, obblighi, vincoli e condizioni per lo svolgimento dell'attività di ricerca e per la conseguente risistemazione dell'area;
  - f) gli estremi della garanzia finanziaria costituita e le condizioni e modalità di restituzione della stessa.
- 6) Nell'esercizio dell'attività di ricerca che si svolga in agri marmiferi comunali è fatto divieto di procedere alla commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto, che rimane di proprietà del Comune.  
Il ricercatore trasmette al Comune, ogni sei mesi, una relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti.
- 7) Nel caso in cui i competenti uffici comunali riscontrino gravi inadempienze alle prescrizioni, obblighi, vincoli e condizioni stabiliti nel permesso di ricerca, il Comune adotta il provvedimento di decadenza.
- 8) Nel corso della durata delle attività di ricerca, il Comune può procedere a ridurre, per sopravvenute ragioni di

interesse pubblico, la superficie prevista nel permesso.

- 9) Alla scadenza del termine di validità del permesso, il ricercatore comunica al Comune l'esito finale della ricerca. L'esito della ricerca si considera favorevole se l'attività estrattiva risulta compatibile con la normativa statale, regionale e comunale vigenti.  
Nel caso di agri marmiferi comunali il ricercatore può chiedere al Comune l'avvio del procedimento per il rilascio della concessione di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.
- 10) Il ricercatore, nel caso non ottenga la concessione a seguito della procedura di gara ad evidenza pubblica cui lui stesso abbia partecipato, ha diritto a conseguire, da parte dell'aggiudicatario della procedura medesima, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, un indennizzo pari al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di ricerca, adeguatamente documentate, maggiorato del 20% a titolo di premio per la scoperta del giacimento.  
Se la procedura non viene avviata oppure non si conclude per qualsiasi motivo, il ricercatore non ha diritto a nessun indennizzo.
- 11) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si dovrà fare riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

#### Articolo 5

##### Concessione di coltivazione

- 1) La coltivazione e l'utilizzazione delle risorse minerarie negli agri marmiferi, in quanto aree che appartengono al patrimonio indisponibile del comune, si esercitano attraverso lo strumento della concessione amministrativa, a titolo oneroso ed a tempo determinato, secondo le disposizioni seguenti.
- 2) La concessione costituisce il titolo di disponibilità delle aree indispensabile per il rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva prevista dalla normativa regionale e dalla pianificazione territoriale regionale, comunale e sovra-comunale, vigente in materia di cave.
- 3) Oggetto della concessione sono gli agri marmiferi comunali costituenti in tutto o in parte l'area della cava o di un insieme di cave costituenti il livello territoriale ottimale, dato in uso al concessionario per l'esercizio della attività estrattiva, finalizzata alla produzione ed asportazione di materiali da taglio per usi ornamentali.
- 4) La concessione è rilasciata a seguito di esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica in conformità a quanto disposto dal successivo art. 6 del presente regolamento.
- 5) La concessione ha, ~~di base~~, una durata di 13 (tredici) anni e non può essere prorogata o rinnovata neppure tacitamente.

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
11	LEGAMBIENTE	Modificare comma 5): La concessione ha, <del>di base</del> , una durata di 13 (tredici) anni e non può essere prorogata o rinnovata neppure tacitamente.	MSS	OK
12	LEGA COOP.	Osservazione 5): aumentare a 15 (quindici) anni come art. 20 comma 1 e 5 L.R. 35/15.	MSS	NO

- 6) La durata della concessione può essere incrementata di 2 (due) anni nel momento in cui l'aggiudicatario risulta registrato ai sensi del Reg. CE 1221/2009.

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
13	LEGAMBIENTE	Eliminare comma 6): Tale certificazione non garantisce tutela ambientale.	LR 35/15	NO

- 7) Alla scadenza della concessione decade anche l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.
- 8) La data di scadenza della concessione potrà essere ulteriormente incrementata fino ad un massimo di 10 (dieci) anni ai progetti che favoriscano la produzione di materiali da taglio superiore alla percentuale prevista dalla legge, lavorazione in loco, forte miglioramento degli standard di tutela ambientale e sicurezza dei lavoratori, nonché ai progetti che favoriscano l'incremento dell'occupazione e lo sviluppo di filiere connesse al mondo del lapideo; i progetti dovranno cioè essere finalizzati all'incremento occupazionale ed allo sviluppo di filiere collegate all'attività estrattiva anche se non strettamente legati alle fasi della lavorazione.

In specifico l'incremento sarà attribuito sulla base dei seguenti parametri e criteri:

- a) Entità dell'investimento in rapporto al canone accessorio dovuto alla Amministrazione;

Commentato [SD3]: ART. 20 LR 35/15 E' RELATIVO ALLA DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE.

b) Rilevanza dell'investimento rispetto alle ricadute sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture.

I criteri per la valutazione dei progetti e la pesatura degli stessi saranno determinati con apposito atto amministrativo.

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
14	LEGAMBIENTE	Eliminare comma 8): la durata della concessione a 13 anni garantirebbe concorrenza e, quindi, ulteriori vantaggi per la collettività.	M5S	NO
15	INAIL	Formulazione: L'estensione della durata della concessione, andrebbe ancorata a interventi di forte miglioramento degli standard comunque già assicurati conseguibili ad esempio attraverso l'adozione di MOG ovvero di SGSL.	M5S	OK
16	LEGA COOP.	Osservazione: si propone di inserire tra ciascuna possibilità che comporta un ulteriore aumento degli anni di concessione "e/o" anziché le virgole.	M5S	NO

**Commentato [SD4]:** IL RIFERIMENTO AI MOG/SGSL POTRA' ESSERE INSERITO NELL'APPOSITO ATTO AMMINISTRATIVO.

**Commentato [SD5]:** POTREBBE ESCLUDERE UNO O PIU' CRITERI. LA VOLONTA' E' QUELLA DI EVENTUALE MODULARITA' MA DEI CRITERI GLOBALI.

9) La concessione non è in alcun modo trasferibile, né per atto tra vivi né per successione ed il concessionario è tenuto ad esercitare direttamente la coltivazione. Sono perciò vietati la cessione, la sub-concessione in qualsiasi forma, l'affitto e l'appalto della coltivazione, salvo il caso di trasferimento di azienda o di un suo ramo a soggetti in possesso degli stessi requisiti previsti per l'aggiudicatario della gara. E' invece consentito l'appalto di singole operazioni, ad esclusione delle attività ordinarie di cava, quali ad esempio la pulizia dei piazzali e la messa in sicurezza di tecchie, strapiombi e zone pericolose, la realizzazione di impianti tecnologici, la realizzazione di lavorazioni specialistiche, l'asportazione dei materiali estratti, la realizzazione e manutenzione delle strade di arroccamento, l'edificazione di fabbricati di servizio, la realizzazione degli interventi di tutela delle risorse idriche e del paesaggio e di riassetto strutturale, nonché quanto previsto dall'art. 20. Il concessionario sarà tenuto a trasmettere, preventivamente, all'Amministrazione i relativi contratti di appalto.

L'Impresa designata dovrà possedere tutti i requisiti di carattere generale, individuati secondo quanto previsto dalla normativa regolante la contrattualistica pubblica, nonché quelli di idoneità tecnica, economica, professionale occorrenti.

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
17	INAIL	Proposta nuovo comma: dovrebbe forse valutarsi come condizione per il rilascio e la proroga delle concessioni l'assenza di condanne penali passate in giudicato per mancato rispetto delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori.	M5S	NO
18	FILCA / CISL	Osservazione: la sommatoria del periodo di attività fruibile, per una singola azienda, nel caso che svolga attività di filiera, fino a 25 anni di durata, appare eccessiva. In pratica per 25 anni non si svolge alcuna gara di appalto, garantendo una rendita incongrua, anche in una logica europea di libero mercato.	M5S	NO

**Commentato [SD6]:** CONCETTUALMENTE CONDIVISIBILE MA DI DIFFICILE SE NON IMPOSSIBILE ATTUAZIONE SENZA UNA SOVRAORDINATA NORMATIVA/DIRETTIVA DI RIFERIMENTO.

**Commentato [SD7]:** PERIODO CONGRUO PER LOGICA PREMIALITA' E CONSEGUENTI INVESTIMENTI.

## Articolo 6

### Procedimento per il rilascio della concessione

- 1) Il Consiglio Comunale stabilisce, con appositi provvedimenti, ove ritenuto necessario, le aree appartenenti a ciascuna cava, ed i livelli territoriali ottimali per le quali si può procedere all'affidamento delle concessioni per la loro coltivazione e utilizzazione.
- 2) Ai fini del rilascio della concessione, il Comune avvia una procedura di gara ad evidenza pubblica secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, garantendone la massima pubblicità. La procedura è regolata dalla normativa in materia di gare pubbliche e dalle seguenti disposizioni. Il bando di gara indicherà i requisiti di carattere generale, individuati secondo quanto previsto dalla normativa regolante la contrattualistica pubblica, nonché quelli di idoneità tecnica, economica, professionale che i soggetti interessati dovranno possedere per l'ammissione alla gara. Al bando di gara sarà allegata la planimetria aggiornata dell'area da concedere in uso, con una relazione contenente le caratteristiche ed i dati tecnici della stessa area. Sarà altresì allegato lo schema tipo dell'atto di convenzione che il soggetto aggiudicatario della gara dovrà stipulare con il Comune ai sensi del successivo art. 9. Nel bando di gara dovrà essere indicato:

- a) l'importo dell'indennizzo da corrispondere da parte dell'aggiudicatario della procedura al titolare del permesso di ricerca nel caso di cui al comma 10 del precedente art. 4;
- b) l'importo relativo al valore residuo dei beni strumentali funzionali all'esercizio dell'attività estrattiva, degli altri investimenti realizzati, dei lavori di coltivazione già predisposti che il soggetto aggiudicatario della procedura è tenuto a corrispondere al concessionario uscente ai sensi del successivo art. 8;
- c) il canone posto a base di gara è commisurato al valore medio di mercato della tipologia dei materiali oggetto della concessione derivato da apposita scheda merceologica e dal valore di mercato così come definiti nel regolamento comunale per la gestione e riscossione del contributo di estrazione e dal successivo articolo 13;
- d) l'esplicita previsione che il canone di concessione potrà essere rimodulato secondo quanto previsto dal successivo art. 14;
- e) la durata della concessione, con riferimento all'art. 5 del presente regolamento;
- f) l'ammontare della cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura di gara e le condizioni e modalità di restituzione della stessa;
- g) l'impegno a costituire e mantenere, con le modalità di cui alla normativa regionale vigente in materia di cave, per il rilascio della autorizzazione alla escavazione, garanzia finanziaria di comprovata solvibilità, per il rispetto degli obblighi scaturenti dalla concessione per un importo pari all'ammontare di una annualità del canone di concessione come risultante all'esito della procedura di gara;
- h) l'impegno ad osservare tutti gli obblighi e le prescrizioni contenuti nello schema tipo di atto di convenzione allegato al bando.

I bandi di gara, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, prevedono specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale di tutto il del personale impiegato alle medesime condizioni economiche derivanti dal CCNL, accordi territoriali ed accordi aziendali.

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
19	LEGA COOP.	Riformulare h): I bandi di gara, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, prevedono specifiche clausole sociali volte a garantire la stabilità occupazionale di tutto il personale impiegato alle medesime condizioni economiche derivanti dal CCNL, accordi territoriali ed accordi aziendali.	M5S	OK
20	LEGAMBIENTE	Aggiungere la lettera i): l'entità (in tonnellate o in percentuale) e la tipologia dei derivati (scaglie e pietrisco) da riservare alla realizzazione di interventi di risanamento dei ravaneti esistenti al fine di ridurre il rischio alluvionale e di tutelare le acque dall'inquinamento.	PABE	NO
21	LEGAMBIENTE	Aggiungere la lettera l): l'entità della compartecipazione economica che dovrà essere versata al comune per la realizzazione di interventi di risanamento ambientale, paesaggistico e idraulico dei versanti e delle aree estrattive dismesse.	BRUSCHI	NO

Commentato [SD8]: PRESENTE NEL PROGETTO DI RISISTEMAZIONE.

3) Ai fini della partecipazione alla procedura di gara i soggetti interessati devono presentare la seguente documentazione:

- a) progetto di fattibilità tecnica ed economica comprensivo di descrizione delle attività e degli impianti di prima lavorazione e del relativo studio preliminare ambientale; nel progetto devono essere elencate tutte le stime relative alle tipologie merceologiche dei materiali da taglio estraibili, con l'indicazione in percentuale, per ciascuna tipologia, della loro incidenza sul materiale complessivamente estraibile. per ciascuna tipologia merceologica devono essere indicate, sempre in percentuale, le tipologie produttive (blocchi quadrati, semisquadrati, informi);
- b) piano industriale relativo alle ricadute socio-economiche ed occupazionali anche in una logica di filiera, con interventi che garantiscono ulteriori fasi di lavorazione dei materiali estratti nel sistema produttivo locale;
- c) piano economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione;
- d) progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area al termine della concessione, con relativa perizia di stima;
- e) relazione sulle opere di urbanizzazione;
- f) eventuali certificazioni che qualificano il processo produttivo, la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori, la gestione ambientale e sociale dell'impresa;



N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
22	INAIL	Integrazione f): per tutto quanto detto sopra inserire dopo "gestione", "della salute e sicurezza dei lavoratori" con ciò affiancando salute e sicurezza ad ambiente e responsabilità sociale già opportunamente inserite.	M5S	OK

- g) offerta relativa al canone indicato nel bando di gara, che è ammessa solo al rialzo per i due fattori, ossia scheda merceologica e valore di mercato così come definiti nel regolamento comunale per la gestione e riscossione del contributo di estrazione.
- 4) Per la selezione dei progetti presentati il Comune, previa acquisizione del parere di cui all'art. 40 della L.R. 35/15 e s.m.i., valuterà prioritariamente i seguenti elementi:
- ricadute ambientali, con particolare riguardo a modalità di lavorazione che tendano a contenere i volumi da abbattere e ad incrementare la resa produttiva;
  - ricadute socio-economiche del piano industriale anche in una logica di filiera;
  - effetti occupazionali;
  - natura ed ammontare degli investimenti di cui al relativo piano economico- finanziario;
  - possesso di certificazioni che qualificano il processo produttivo e la gestione ambientale e sociale dell'impresa;
  - ammontare del canone di concessione a tonnellata offerto dai partecipanti.
- L'ordine di priorità e la pesatura degli elementi suddetti saranno disposti con il bando di gara sulla base degli indirizzi determinati con apposito atto amministrativo.
- 5) A seguito della selezione effettuata viene formulata una graduatoria dei progetti ritenuti idonei che ha validità triennale.
- 6) La concessione viene rilasciata al soggetto il cui progetto risulta primo tra quelli selezionati successivamente alla selezione effettuata.
- 7) Il soggetto, il cui progetto risulta primo tra quelli selezionati, ottenuta la concessione, la cui efficacia è comunque subordinata a quanto stabilito all'art. 9, comma 2, è tenuto a presentare, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di approvazione della graduatoria, domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, corredata da tutta la documentazione prevista.  
Tale documentazione, in particolare il progetto definitivo di coltivazione, deve essere conforme a quello presentato in sede di gara. Sono consentite modifiche al progetto non significative, definibili in sede autorizzativa.
- 8) Qualora il soggetto interessato non provveda, nel termine indicato, a presentare la prima domanda di autorizzazione, o il progetto non venga approvato entro 12 mesi, la concessione viene revocata e si procederà allo scorrimento della graduatoria di cui al precedente comma 5.

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
23	LEGAMBIENTE	Introdurre: nella procedura di gara, come requisito per la partecipazione, l'obbligo di lavorare nella filiera locale almeno il 50% dei materiali da taglio prodotti e prevedere un punteggio di gara commisurato all'impegno a lavorare percentuali più elevate.	M5S	NO
24	LEGAMBIENTE	Introdurre: nella procedura di gara, la facoltà di presentare i progetti finalizzati all'occupazione indicati nell'art. 5, comma 8 dell'attuale bozza di Regolamento, precisando che saranno considerati nel punteggio di gara.	M5S	NO
25	FILLEA / CGIL	Introdurre requisiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>esclusivamente alle aziende che presentano semestralmente DURC validi</li> <li>che hanno certificazioni ambientali e sul rispetto della sicurezza sul lavoro</li> <li>che rispettano i contratti di lavoro</li> </ul>	M5S	PAR
26	UIL	Introdurre requisiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>prevedere un punto preciso nel bando di gara che obblighi ad un impegno concreto (magari invitando a stabilire una percentuale sul fatturato) per aumentare la sicurezza sul lavoro</li> <li>prevedere la clausola di salvaguardia sociale a garanzia dell'occupazione</li> </ul>	M5S	PAR

**Commentato [SD9]:** LA LOGICA DI FILIERA E' BEN RICHIAMATA NEGLI ARTICOLI 5 E 6 E DAL SUCCESSIVO ATTO AMMINISTRATIVO MENZIONATO.

**Commentato [SD10]:** AMPIAMENTE ESPRESSO NEGLI ARTICOLI 5 E 6

**Commentato [SD11]:** • IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE AVVIENE IN ARCHI TEMPORALI MOLTO LUNGI. IL CONTROLLO DEL DURC AVVIENE TRAMITE LE AUTORIZZAZIONI E VARIANTI.  
• IL RISPETTO DELLE NORME AMBIENTALI E SICUREZZA SUL LAVORO E' DI COMPETENZA DI ENTI REGIONALI (ASL, ARPAT, CRABINIERI FORESTALI). L'AUMENTO SOSTANZIALI DELLE PRATICHE DI BASE, RIENTRA NELLE LOGICHE DELLE PREMIALITA'.  
• IL CONTROLLO DEL RISPETTO DEI CONTRATTI DI LAVORO, NON RIENTRA NELLE COMPETENZE COMUNALI.

**Commentato [SD12]:** • I CRITERI PREMIALITA' PREVEDONO DI AUMENTARE LA SICUREZZA SUL LAVORO, OBBLIGARE TRAMITE PERCENTUALE SUL FATTURATO, E' IMPOSSIBILE.  
• CLAUSOLA SOCIALE PREVISTA NELL'ARTICOLO 6, NEI TERMINI DELLE DIRETTIVE E NORMATIVE VIGENTI.

**Disposizioni per la coltivazione delle cave in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni**

- 1) Come stabilito all'art. 35bis, 35ter e 35quater della L.R. 35/15 e s.m.i., il Comune, al fine di garantire lo sfruttamento razionale e sostenibile della risorsa, dispone la coltivazione unitaria delle cave in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune ed altri beni.

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
27	LEGA COOP.	Riformulare 1): Come stabilito all'art. 35bis, 35ter e 35quater della L.R. 35/15 e s.m.i., il Comune, al fine di garantire lo sfruttamento razionale e sostenibile della risorsa, dispone la coltivazione unitaria del sito estrattivo in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune ed altri beni.” N.B. L'accorpamento delle cave, attraverso la creazione del livello territoriale ottimale, può portare a variare la percentuale di agro marmifero ad un valore maggiore rispetto a quello presente nella singola cava (ad es. >50% rispetto al bene stimato/altri beni).	MSS	NO

**Commentato [SD13]:** RITENIAMO SIA PIU' INDICATA LA DEFINIZIONE DI CAVA COME DA ARTICOLO 2. IL TERMINE (REGIONALE) SITO ESTRATTIVO SI RIFERISCE ESCLUSIVAMENTE ALL'AREA DI CANTIERE. L'ACCORPAMENTO E' DEFINITO DAGLI ARTICOLI 2 E 33 DELLA LR 35/15

- 2) Qualora l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune all'interno della cava non sia prevalente, il Comune può disporre l'affidamento diretto al privato per la razionale coltivazione unitaria della cava.
- 3) Qualora l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune all'interno della cava sia prevalente, il comune dispone la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese per la gestione unica della cava medesima secondo quanto disposto dall'articolo 28 della L.R. 35/15 e s.m.i..
- 4) La costituzione del consorzio è disposta tra il soggetto privato che ha la disponibilità giuridica del bene ed il vincitore della procedura di gara di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
- 5) Nei casi di cui al comma 3, qualora il proprietario dei beni non appartenenti al patrimonio indisponibile comunale non intenda esercitare l'attività di coltivazione della cava, né intenda trasferire a terzi tale facoltà, il comune può disporre il passaggio al patrimonio indisponibile comunale. A tal fine il comune invita il proprietario del bene, assegnando un termine, a manifestare la volontà di esercitare l'attività di coltivazione della cava o a cedere la disponibilità giuridica dello stesso a terzi per la costituzione del consorzio. In caso di inutile decorso del termine, il comune dispone, previo indennizzo, l'acquisizione dei mappali al suo patrimonio indisponibile.

**Articolo 8**

**Rapporti con il concessionario uscente**

- 1) Prima dell'avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica, il Comune stipula un'unica convenzione con tutti i concessionari uscenti per ogni singola cava, in cui vengono indicati i beni presenti in cava strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva, gli investimenti realizzati ancora in corso di ammortamento compresi quelli relativi ai lavori di coltivazione già predisposti.
- 2) Per i beni strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva i concessionari oggetto della convenzione di cui al comma precedente possono presentare una perizia redatta da professionista abilitato che esprimerà il valore residuo di mercato di tali beni rapportato al loro effettivo grado di funzionamento ~~entro 60 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione.~~ La perizia può essere presentata nel periodo intercorrente dai 120 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione e fino alla scadenza della stessa.
- 3) Anche per i lavori di coltivazione già predisposti i concessionari oggetto della convenzione di cui al comma precedente possono presentare apposita perizia, sempre redatta da professionista abilitato, che indicherà le spese sostenute, non ammortizzate, come da bilancio e gli altri investimenti realizzati ~~entro 60 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione.~~ La perizia può essere presentata nel periodo intercorrente dai 120 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione e fino alla scadenza della stessa.

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
28	LEGA COOP.	Osservazioni ai commi 2/3): <ul style="list-style-type: none"> <li>La perizia dovrà contenere la stima del valore residuo di mercato dei beni strumentali e le risultanze contabili delle spese sostenute e non ammortizzate relative ai lavori di coltivazione già predisposti sia del concessionario che della società autorizzata all'escavazione (es. socio</li> </ul>	MSS	OK

**Commentato [SD14]:** SUGGERIMENTO DI RIFORMULAZIONE DAL DIRIGENTE BRUSCHI.

		<p>esperto) in quanto sia i beni strumentali che i lavori capitalizzati possono essere contabilmente nell'una o nell'altra società.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prevedendo la possibilità di presentazione la perizia entro 60 gg dalla scadenza dell'autorizzazione ciò comporterà l'attivazione della procedura di gara a cava potenzialmente chiusa con conseguente interruzione delle lavorazioni e riflessi per gli Enti dovuti al mancato incasso del canone concessorio/contributo di estrazione.</li> </ul> <p>Se verrà mantenuto questo termine, come si pensa di gestire il problema occupazionale dalla scadenza dell'autorizzazione fino all'aggiudicazione della gara (probabilmente passeranno diversi mesi)?</p>		
--	--	--	--	--

- 4) I dati e le perizie presentate ai sensi dei commi precedenti saranno valutati da una commissione di esperti, appositamente nominata dal competente settore comunale, che provvederà ad avallarli o a chiederne la rettifica anche in contraddittorio con lo stesso concessionario.
- 5) All'esito di tale istruttoria, ove non si dovesse pervenire alla stipula della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo, il Comune provvederà comunque alla definizione del procedimento in via autoritativa, con conseguente obbligo del concessionario uscente a rilasciare l'area oggetto della procedura di gara da avviare.
- 6) L'importo determinato con le modalità di cui ai commi precedenti viene inserito nel bando di gara e deve essere corrisposto ai concessionari uscenti in modo proporzionale da parte del soggetto aggiudicatario della procedura contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. Nel caso in cui non tutti i concessionari lavorino direttamente la cava (c.d. socio esperto), è possibile, da parte dei concessionari proporre una diversa ripartizione dell'importo. Tale proposta di ripartizione, sottoscritta da tutti i concessionari, deve pervenire al comune almeno 60 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione. Nel caso non pervenga o pervenga in ritardo l'importo sarà corrisposto ai concessionari uscenti in modo proporzionale.

29	LEGA COOP.	Osservazione: Cosa si intende per "...in modo proporzionale..."? disciplina il caso della precedente costituzione di un livello territoriale ottimale oppure del caso di contitolari?	MSS	PAR
----	------------	---	-----	-----

Commentato [SD15]: PARTE FINALE RIFORMULATA.

- 7) Nel caso il nuovo concessionario subentri prima della conclusione delle opere di risistemazione, messa in sicurezza e reinserimento ambientale, il Comune può decidere, sulla base del nuovo progetto e sentito il subentrante, se far concludere tali opere o meno. Può essere prevista anche la conclusione parziale delle opere di risistemazione, messa in sicurezza e reinserimento ambientale.

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
30	UIL	<p>Introdurre requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>bisogna aggiungere che il concessionario uscente deve anche indicare il numero dei lavoratori impiegati e la relativa</li> <li>prevedere che l'eventuale passaggio tra vecchio e nuovo concessionario dovrebbe avvenire a cava aperta al fine di garantire il passaggio dei lavoratori in maniera continuativa senza interruzioni di tempo e soprattutto salario. Quindi tutta la documentazione e valutazioni dovrebbero essere anticipate</li> </ul>	MSS	NO

Commentato [SD16]: • DA AGGIUNGERE EVENTUALMENTE NELLA PERIZIA DI STIMA, CON UN ARCO TEMPORALE DI ALMENO UN ANNO.  
• TEMPSTICHE INDICATE DALLA LR 35/15 E DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI GARE PUBBLICHE.

## Articolo 9

### Contenuti della concessione

- Il Comune, all'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica di cui al precedente art. 6 nomina il soggetto aggiudicatario, tramite comunicazione, a tutti i concorrenti, della graduatoria finale.
- Al momento del rilascio della concessione, la cui efficacia è subordinata alla approvazione della domanda di autorizzazione, con il Concessionario sarà altresì stipulato un atto di convenzione, che deve contenere:
  - l'indicazione del concessionario e del suo domicilio, che dovrà essere stabilito ed eletto nel Comune di Carrara;
  - la localizzazione delle aree oggetto di concessione e delle eventuali pertinenze, con la superficie ed i confini;
  - l'oggetto dell'attività estrattiva con indicate tutte le tipologie merceologiche dei materiali da taglio presenti e le prescrizioni e condizioni relative al progetto di coltivazione cui è subordinata la concessione e il suo

- mantenimento;
- d) la data di scadenza della concessione con la esplicita previsione che a tale scadenza decadrà anche l'autorizzazione all'escavazione;
  - e) l'obbligo del pagamento del canone di concessione nell'importo risultate dalla procedura di gara e in quello che sarà eventualmente rideterminato, in aumento o in diminuzione, ai sensi del successivo art. 14;
  - f) l'obbligo del versamento del contributo di estrazione di cui alla normativa regionale in materia di cave;
  - g) le prescrizioni per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale delle aree alla scadenza della concessione;
  - h) gli estremi della garanzia finanziaria costituita per il rispetto degli obblighi scaturenti dalla concessione di cui alla lett. g), comma 2) del precedente art. 6 del presente regolamento;
  - i) l'osservanza degli obblighi previsti dal successivo art. 11;
  - j) l'indicazione delle cause di decadenza di cui al successivo art. 17 comma 1;
  - k) l'ipotesi in cui si applica la penale di cui al successivo art. 17, comma 3;
  - l) la disciplina del trattamento e del sistematico allontanamento dei materiali derivati dalla escavazione dei materiali per usi ornamentali (blocchi) in conformità a quanto previsto dal piano di coltivazione autorizzato ed in base alle disposizioni normative regionali in materia;

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
31	LEGAMBIENTE	Aggiungere la lettera l2): l'obbligo di tenere costantemente e scrupolosamente pulite dai materiali fini (marmettola, terre) e da altri inquinanti tutte le superfici di cava (piazzi, bancate, versanti, rampe ecc.) al fine di non esporli al dilavamento meteorico e di proteggere dall'inquinamento le acque superficiali e sotterranee. L'inosservanza di questa disposizione è causa di decadenza della concessione.	PABE	NO

m) gli ulteriori obblighi e condizioni cui il Comune subordina il rilascio e il mantenimento della concessione;

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
32	LEGAMBIENTE	Integrare m): gli ulteriori obblighi e condizioni cui il Comune subordina il rilascio e il mantenimento della concessione, tra i quali quelli previsti dall'art. 6, comma 2, lett. i) e l).	VEDERE ART. 6	NO
33	LEGA COOP.	Osservazione: Indicare che si fa riferimento all'art.11 "Obblighi del concessionario" o specificare meglio cosa si intende per ulteriori obblighi.	M5S	NO

**Commentato [SD17]:** ULTERIORI OBBLIGHI DERIVANTI DAL BANDO DI GARA E RELATIVA CONVENZIONE.

- n) le spese del procedimento concessorio e quelle per la stipula dell'atto di convenzione, compresa la registrazione ai sensi di legge, sono a carico del concessionario;
- o) nel caso in cui l'aggiudicatario non intenda sottoscrivere l'atto di convenzione, il Comune revocherà l'aggiudicazione e si procederà allo scorrimento della graduatoria di cui al precedente art. 6 comma 5, procedendo all'escussione della cauzione provvisoria e salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la cauzione provvisoria.

#### Articolo 10

##### Consegna dell'area

- 1) Dopo la stipula dell'atto di convenzione, il competente ufficio comunale provvederà, in contraddittorio con il Concessionario, a delimitare l'area concessa riportandola in apposita tavola grafica; tale tavola, sottoscritta anche dal Concessionario, sarà conservata agli atti d'ufficio e prevale rispetto a qualsiasi altra diversa individuazione.
- 2) Sarà quindi effettuata la consegna dell'area mediante apposito verbale in cui si darà atto delle operazioni eseguite e dello stato dei luoghi.

#### Articolo 11

##### Obblighi del concessionario

- 1) Oltre agli obblighi già contenuti negli articoli precedenti, la permanenza ed il mantenimento della concessione sono subordinati all'osservanza di quanto segue:

- a) l'obbligo di sottoscrizione dell'atto di convenzione da parte del soggetto aggiudicatario, di cui al precedente art. 9;
- b) l'area concessa è indivisibile per cui non è possibile nessun tipo di frazionamento per qualsivoglia motivo;

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
34	LEGA COOP.	Osservazione: I Frazionamenti sono necessari per cabine elettriche, infrastrutture, etc. Si propone l'eliminazione del punto rimanendo comunque in carico al Comune il rilascio dell'autorizzazione al frazionamento.	MSS	NO

**Commentato [SD18]:** PRECISAZIONE DAL DIRIGENTE BRUSCHI: IL FRAZIONAMENTO E' RIFERITO ALLA CONCESSIONE (AREA IN DISPONIBILITA') NON AI MAPPALI.

- c) il concessionario è unico responsabile dei danni derivati dall'utilizzo dell'area concessa e della sua mancata custodia;
- d) l'area concessa deve essere tenuta in attività; si considera inattiva l'area quando non sia lavorata per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivamente, salvo i casi di eventi eccezionali e/o di forza maggiore; in tali casi il concessionario dovrà dare immediata e formale comunicazione al Comune, il cui ufficio competente potrà autorizzare la sospensione delle lavorazioni per un periodo determinato qualora accerti la sussistenza degli eventi comunicati;
- e) l'obbligo di produzione minima annuale; per produzione minima annuale si intende l'asportazione di materiali da taglio per usi ornamentali pari almeno al 50% di quanto previsto nelle fasi del piano di coltivazione autorizzato, salvo problematiche da accertarsi come al precedente punto d);
- f) l'obbligo di far fronte a tutti gli adempimenti relativi alla imposizione tributaria, contributiva e delle assicurazioni sociali previsti dalle vigenti normative;
- g) L'obbligo di adempiere con correttezza a tutti gli adempimenti amministrativi correlati al versamento del canone concessorio e al contributo di estrazione previsto da disposizioni regionali nei confronti del Comune di Carrara.

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
35	INAIL	Integrare f): inserire dopo "tributaria" "e contributiva e delle assicurazioni sociali" ovvero un richiamo alla correttezza contributiva da attestare mediante DURC.	MSS	PAR
36	LEGA COOP.	Osservazione: Chiarire meglio cosa si intende per imposizione tributaria (canone concessorio e contributo regionale o anche altro?). Il Comune, a nostro avviso, non può sostituirsi agli altri Enti di controllo tributario (Guardia di Finanza e/o Agenzia delle Entrate), prevedendo peraltro illegittimamente una causa di decadenza della concessione (non prevista neppure dalla L.R. 35/2015).	MSS	OK

**Commentato [SD19]:** VEDERE LETTERA F. IL DURC E' RICHIESTO PER LE AUTORIZZAZIONI E VARIANTI, COME DA ART. 16 COMMA 3 LR 35/15

**Commentato [SD20]:** VEDERE LETTERE F e G

- h) l'obbligo del rispetto di tutte le obbligazioni assunte in sede di gara e di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell'atto di convenzione.

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
37	UIL	Aggiungere: bisogna aggiungere l'obbligo del concessionario all'assunzione dei lavoratori impiegati dal concessionario precedente alle stesse condizioni contrattuali e cioè CCNL lapideo industria, contrattazione territoriale e/o aziendale, livelli.	Già inserito art. 6 h)	NO

## Articolo 12

### Oneri per la coltivazione dell'attività estrattiva

- 1) Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone a tonnellata determinato in base al valore di mercato della produzione oggetto della concessione, secondo le previsioni dell'art. 32, comma 8, della L. 23 dicembre 1994 n. 724 e, più in generale, della disciplina vigente in materia di beni patrimoniali pubblici, nonché in relazione alle disposizioni di cui alla normativa regionale vigente in materia di cave e con i criteri e le modalità specificate nei successivi artt. 13 e 14 del presente regolamento.
- 2) Il concessionario, anche nella sua qualità di soggetto titolare della autorizzazione è altresì tenuto a corrispondere il contributo di estrazione previsto dalla normativa regionale vigente in materia di cave, sia sui materiali da taglio per usi ornamentali nelle loro diverse tipologie produttive, sia sui derivati dei materiali da taglio. Tale contributo di estrazione è regolato dalle disposizioni dettate dal vigente regolamento comunale per la gestione e riscossione

del contributo stesso.

Nel caso di gare il valore di mercato dei materiali estraibili dalla singola cava, è quello dell'offerta presentata in sede di gara, pertanto tale valore sarà utilizzato anche come riferimento della singola cava per la corresponsione del contributo regionale di estrazione.

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
38	LEGAMBIENTE	Aggiungere comma 2bis): Il comune può istituire controlli (in cava, durante il trasporto e nei depositi) per verificare il reale valore di mercato di singoli blocchi; tale valore sarà applicato per la riscossione del canone e del contributo di estrazione, qualora risulti superiore a quello dell'offerta presentata in sede di gara.	M5S	NO

Commentato [SD21]: I CONTROLLI SONO PREVISTI NEL REGOLAMENTO DI RISCOSSIONE.

- 3) Il Concessionario è tenuto a far transitare i mezzi, che trasportano dalle cave al piano i materiali da taglio per usi ornamentali ed i derivati dei materiali da taglio dell'attività estrattiva, dalle pesce pubbliche comunali o dalle eventuali pesce private poste all'interno dei bacini marmiferi carraresi convenzionate con il Comune ai sensi del comma 2 art. 5 del Regolamento comunale per la gestione e riscossione del contributo regionale di cui all'art. 36 della L.R. 35/15 e s.m.i., per gli accertamenti relativi alle quantità, qualità e tipologie degli stessi, per consentire il costante monitoraggio sull'andamento delle attività di escavazione nelle singole cave, nonché per l'applicazione del contributo di estrazione sui medesimi materiali previsto dalla normativa regionale vigente in materia di cave.
- 4) Quanto previsto dal comma precedente è altresì necessario per il controllo sulla tracciabilità dei materiali da lavorare nel sistema produttivo locale, nonché per l'assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del Comune dalla stessa normativa regionale.

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
39	FILLEA / CGIL	Integrare comma 4): rendere possibile la tracciabilità dei blocchi, non riconoscendo l'autocertificazione come lo strumento adeguato ma individuare un soggetto terzo che, senza discrezionalità, ma con metodi omogenei e certificati verifichi/certifichi.	M5S	NO

Commentato [SD22]: SISTEMA DI TRACCIABILITA' GIA' INTEGRATO SENZA AUTOCERTIFICAZIONE.

### Articolo 13

#### Il canone

- 1) Il concessionario è tenuto, in ragione del possesso e dello sfruttamento economico delle aree appartenenti al patrimonio indisponibile comunale oggetto della concessione, a corrispondere un canone commisurato alla qualità e tipologia dei materiali da taglio ed alle quantità accertate tramite le operazioni di pesatura normate dal regolamento comunale per la gestione e riscossione del contributo regionale di cui all'art. 36 della L.R. 35/15 e s.m.i., che rappresenta un'entrata di natura patrimoniale dovuta al Comune ed è priva di vincoli di destinazione.
- 2) Il canone che deve essere posto a base di gara ed il cui ammontare definitivo risulterà quindi all'esito della stessa, è determinato tenendo conto del valore medio di mercato dei materiali da taglio per usi ornamentali da estrarre nell'area oggetto della concessione, valore cui si applica l'aliquota percentuale fissata dal competente organo comunale, nonché tenendo conto della stima delle, qualità e tipologia dei materiali che potranno essere estratti per tutta la durata della concessione. Nel caso di cave miste in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni, si terrà conto della superficie in concessione rapportata alla superficie totale dei mappali in disponibilità riferibili ad ogni singola cava, così come definita all'art. 2.
- 3) L'aliquota percentuale da applicare al valore di mercato del materiale estratto da ciascuna cava, viene fissata in ragione della natura del bene e delle caratteristiche dell'attività oggetto della concessione, cioè del fatto che viene concesso l'uso di una parte del patrimonio indisponibile del Comune per lo sfruttamento di risorse non riproducibili ed esauribili.
- 4) Il valore medio di mercato a tonnellata è definito con le stesse modalità di cui all'art. 3, comma 6 del vigente Regolamento comunale per la riscossione che si intendono richiamate ad ogni effetto.

- 5) Per la stima della quantità dei materiali da taglio per usi ornamentali da estrarre nel corso della durata della concessione si tiene conto dei dati storici delle produzioni di tali materiali in possesso del Comune per ciascuna cava oggetto della concessione, della valutazione giacimentologica della medesima cava e delle indicazioni sui fabbisogni e sugli obiettivi di produzione contenuti negli strumenti della pianificazione territoriale e della pianificazione urbanistica regionali e comunali.
- 6) Prima dell'avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica, i competenti uffici comunali provvedono a determinare, sulla base di quanto previsto dai commi precedenti, il canone di concessione a tonnellata procedendo nel modo seguente:
  - a) viene stimato il valore medio di mercato a tonnellata con le procedure e definizioni stabilite nel regolamento comunale per la gestione e riscossione del contributo regionale di cui all'art. 36 della L.R. 35/15 e s.m.i.;
  - b) al valore medio di mercato a tonnellata dei materiali da taglio viene quindi applicata l'aliquota percentuale che il competente organo comunale avrà fissato in conformità a quanto previsto dal precedente comma 3);
- 9) Il canone di concessione così determinato viene posto a base di gara e sarà oggetto solo di offerte al rialzo, come precisato al precedente art. 6.
- 10) Nel caso in cui la superficie in concessione rappresenti solo una parte della cava (cave miste) ed essa sia prevalente come previsto all'art. 7 comma 3, il canone di concessione posto a base di gara è determinato con le modalità di cui ai commi precedenti sebbene in modo proporzionale all'estensione dei mappali in concessione rispetto alla superficie totale dell'area di cui all'art. 7 comma 3.
- 11) Nel caso in cui la superficie in concessione rappresenti solo una parte della cava (cave miste) ed essa non sia prevalente come definito all'art. 7 comma 2, il canone di concessione a tonnellata per ogni singola cava è determinato applicando l'aliquota stabilita dal competente organo comunale, percentualmente correlata al valore medio di mercato del materiale di ciascuna cava, ottenuto secondo le modalità di cui all'art. 3 del Regolamento per la gestione e riscossione del contributo di estrazione, ed al rapporto dell'estensione dei mappali in concessione rispetto alla superficie totale dell'area di cava cui dall'art. 7 comma 2.

#### Articolo 14

##### Aggiornamento e revisione del canone

- 1) Il Comune provvederà a verificare ed eventualmente ad aggiornare, in aumento o in diminuzione, il canone di concessione per ogni cava oggetto di concessione solo a seguito di circostanze sopravvenute, oggettive, imprevedibili e non meramente transitorie e comunque tali da determinare una modifica dei singoli parametri su cui è basata la determinazione del canone. Le modifiche dei parametri assumeranno rilievo ove determinino, in aumento o diminuzione, una variazione del canone superiore al 5%; in tale eventualità il canone sarà rideterminato tenendo conto solo dell'eccedenza rispetto a tale soglia
- 2) Per i primi cinque anni sono ammissibili solo aggiornamenti in aumento.

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
40	LEGA COOP.	Osservazione: Le variazioni del canone previste dall'art. 14 prevedono già dei parametri stringenti per poter essere concesse; in considerazione delle mutevoli condizioni di mercato e/o circostanze oggettive imprevedibili e permanenti che potrebbero occorrere a ciascuna cava si propone di sostituire il punto 2 con la seguente previsione: "la revisione dei prezzi è prevista almeno 1 volta ogni 4 anni, coerentemente con il regolamento comunale sulla riscossione".	[M5S]	NO

Commentato [SD23]: 5 ANNI PER CANONE DOPO GARA. POSSIBILE REVISIONE SOLO COME DISPOSTO DAL COMMA 1.

- 3) Le verifiche ed i conseguenti eventuali aggiornamenti saranno effettuati con le stesse modalità previste dal precedente art. 13 e dal regolamento comunale per la gestione e riscossione del contributo di estrazione.
- 4) Gli eventuali aggiornamenti si applicheranno con riferimento all'anno successivo a quello in cui vengono determinati.
- 5) Fermo restando quanto precede, il canone di concessione a tonnellata sarà comunque soggetto a rivalutazione, con decorrenza dall'anno successivo a quello di inizio della concessione, secondo l'indice ISTAT per i prezzi al

consumo per l'intera collettività (NIC),

- 6) Il Comune, qualora per qualsiasi ragione venga a trovarsi nella impossibilità di applicare il contributo di estrazione di cui alla normativa regionale vigente in materia di cave, procederà, con disposizione avente effetto dalla stipula della concessione, ad adottare misure esclusivamente finalizzate a compensare i minori introiti causati da tale mancata applicazione, trattandosi di sfruttamento di risorse non riproducibili ed esauribili, intervenendo sull'ammontare del canone di concessione in essere anche includendo, nella determinazione dell'ammontare del canone stesso, i derivati dei materiali da taglio (detriti). Tali misure potranno anche tener conto di nuovi interventi legislativi in materia.

#### Articolo 15

##### Modalità di pagamento degli oneri

- 1) Il pagamento del canone di concessione avviene con le stesse modalità di cui agli art. 6 e 7 del vigente Regolamento per la gestione e riscossione del contributo di estrazione che si intendono richiamate ad ogni effetto.

#### Articolo 16

##### Rinuncia alla concessione

- 1) Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione al Comune tramite posta elettronica certificata e/o altro mezzo consentito dalla normativa vigente.  
La rinuncia produce effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione.  
Il rinunciante è costituito custode dell'area e non può modificarne lo stato né svolgere lavori di coltivazione.  
Il rinunciante è tenuto, ad eseguire tutte le opere di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area, in conformità a quanto prescritto nell'atto di convenzione e nella autorizzazione all'escavazione.
- 2) La rinuncia è condizionata al pagamento, da parte del concessionario rinunciante, di un indennizzo pari all'ammontare del canone di concessione medio mensile delle ultime tre annualità moltiplicato per 12.

#### Articolo 17

##### Decadenza della concessione

- 1) Costituisce causa di decadenza l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 11 del presente regolamento e di quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
- 2) Sono ulteriori causa di decadenza:
- a) il mancato pagamento anche parziale di 12 (dodici) mensilità dovute del canone di concessione anche non consecutive;
  - b) il mancato aggiornamento annuale della documentazione avente ad oggetto l'interdittiva antimafia;
  - c) gli atti di cessione, trasferimento e sub concessione della concessione salvo il caso di trasferimento d'azienda o di un suo ramo a soggetti in possesso dei requisiti previsti per il concessionario;
  - d) il fallimento del concessionario;
  - e) il mancato assolvimento degli adempimenti nei confronti del titolare del permesso di ricerca o del concessionario uscente di cui alla procedura di gara;
  - f) la motivata sospensione dell'autorizzazione all'escavazione disposta ai sensi della normativa vigente in materia di cave per un periodo superiore a un anno;
  - g) la dichiarazione di decadenza o revoca della autorizzazione all'escavazione di cui alla normativa regionale in materia di cave.

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
41	INAIL	Aggiungere lettera: inserire una ulteriore lettera che preveda: l'essere condannato con sentenza passata in giudicato per violazione di norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.	MSS	NO

**Commentato [SD24]:** CONCETTUALMENTE CONDIVISIBILE MA DI DIFFICILE SE NON IMPOSSIBILE ATTUAZIONE SENZA UNA SOVRAORDINATA NORMATIVA/DIRETTIVA DI RIFERIMENTO.



42	FILLEA / CGIL	Aggiungere lettera: mancato pagamento della retribuzione per un importo minimo corrispondente a due mensilità, a fronte di diffida ad adempiere inviata dal Comune a mezzo racc. a/r o a mezzo pec e mancata produzione, da parte del trasgressore, al contrario, di documenti attestanti l'avvenuto pagamento entro il termine ad adempiere di 10 giorni.	M5S	NO
----	---------------	--	-----	----

**Commentato [SD25]:** PREVISTA SOSPENSIONE CON ART. 21 COMMA 1 LETTERA N QUATER.

- 3) Accertata la causa di decadenza il competente ufficio comunale emette formale contestazione dell'addebito nei confronti del concessionario trasgressore, notificandola ai sensi di legge, con assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione di controdeduzioni. Ove le controdeduzioni non vengano presentate o, se presentate, non siano ritenute meritevoli di accoglimento, il Comune assume il provvedimento definitivo di decadenza, che dovrà anch'esso essere notificato al concessionario nelle forme di legge.
- 4) Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, in via cautelativa, l'esercizio dell'attività estrattiva fin dal momento della notifica della contestazione.
- 5) Il Comune, su richiesta della parte interessata, ove ritenga possibile la prosecuzione del rapporto con il Concessionario, può decidere di applicare in luogo della dichiarazione di decadenza, una penale, in misura compresa tra € 50.000,00 ed € 500.000,00, da determinarsi in relazione alla gravità dell'inadempimento e all'entità delle conseguenze derivanti, ferma restando la necessità che il concessionario elimini l'inadempimento. Ove la penale non sia corrisposta nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione, la decadenza è dichiarata senza necessità di ulteriore comunicazione.

#### Articolo 18

##### Riaffidamento delle aree

- 1) In caso di rinuncia, di decadenza e in tutti i casi di scadenza della concessione, l'area interessata sarà nuovamente concessa mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, di cui al precedente art. 6, fatta salva l'ipotesi di scorrimento della graduatoria prevista dallo stesso articolo.
- 2) Prima del riaffidamento il Comune valuterà, in base all'attività di programmazione di cui al precedente art. 3, comma 4, se apportare modifiche alle aree di cava da riaffidare in concessione.

#### Articolo 19

##### Coltivazione degli agri marmiferi a mezzo di società pubblica

- 1) La coltivazione degli agri marmiferi, che costituiscono una risorsa fondamentale per il Comune strettamente connessa e strumentale al perseguimento dei propri fini istituzionali, implica l'esercizio di attività che incidono direttamente sull'assetto e utilizzo del territorio nonché sullo sviluppo socio-economico locale.
- 2) Il Comune si riserva la possibilità di affidare la coltivazione degli agri marmiferi anche a società di capitali pubblica, nel rispetto dei principi comunitari e della normativa nazionale e regionale vigente in materia.
- 3) L'attività di coltivazione sarà disciplinata con apposita convenzione in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
43	FILLEA / CGIL	Osservazione: Il Comune può riservarsi la possibilità di stipulare accordi/convenzioni con ogni cava deve destinare/cedere (non vendere) obbligatoriamente una piccolissima percentuale di blocchi "a disposizione del Comune". Scomputando l'importo del blocco definito dal valore della tassa marmi dalla stessa tassazione dovuta dall'impresa al Comune. Il Comune attraverso le sue società deve mettere gli stessi blocchi - tracciabili - in vendita alle piccole aziende del territorio. Devono essere esclusivamente società della trasformazione e i blocchi tracciabili dovranno essere usati nella lavorazione in loco. Queste aziende per accedere al beneficio si devono registrare in un consorzio/gruppo e dimostrare costantemente di avere le certificazioni (ambientali, rispetto della sicurezza sul lavoro e contratti di lavoro) di idoneità qualità definiti in ambito comunale.	M5S	NO

**Commentato [SD26]:** IMPOSSIBILE SE NON TRAMITE SOCIETA' PUBBLICHE (ART. 19). LA DISPONIBILITA' DEL MATERIALE SUL TERRITORIO, AUMENTERA' CON IMPOSIZIONE DI ALMENO IL 50% IN FILIERA LOCALE E LE ULTERIORI LOGICHE DI PREMIALITA'.

#### Articolo 20

#### Rapporti tra concessionari e Comune

- 1) La coltivazione di aree contigue o vicine ricomprese in cave diverse e oggetto di diverse concessioni, deve essere attuata, in mancanza di accordo tra i concessionari, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale per la disciplina delle interferenze tra le attività di coltivazione delle cave a confine, ove ciò appaia necessario al fine di assicurare un più razionale e sostenibile sfruttamento delle risorse e comunque ogni qual volta ricorrano ragioni di sicurezza ferma restando la possibilità per il Comune di promuovere o disporre la costituzione di consorzi volontari e/o obbligatori secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia.

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
44	LEGA COOP.	Osservazione: La possibilità per il Comune di disporre di consorzi obbligatori è illegittima, tranne che per realizzare opere di messa in sicurezza.	LR 35/15 ART. 28	NO

- 2) Nel caso di cave confinanti, qualora siano presenti situazioni morfologiche tali da determinare pericolo per l'incolumità dei lavoratori (ad es. aree in lavorazione su quote diverse, presenza di diaframmi), su richiesta congiunta dei soggetti concessionari interessati, sarà possibile prevedere l'esecuzione del progetto di coltivazione anche ad opera del concessionario confinante. Tale facoltà è temporanea e strettamente limitata alle sole porzioni poste a confine tra due aree in concessione e deve essere autorizzata dal Comune.
- 3) Per specifiche esigenze legate a lavori di messa in sicurezza e di bonifica espressamente previsti e disciplinati dai piani di coltivazione autorizzati e/o disposti da provvedimenti dei competenti organi di polizia mineraria, il concessionario, anche in qualità di soggetto titolare dell'autorizzazione all'escavazione, può chiedere al Comune la disponibilità temporanea di aree confinanti e contigue a quelle oggetto dei lavori da realizzare, appartenenti ad agri marmiferi non utilizzati.
- La disponibilità può essere concessa, limitatamente al periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori e previa le necessarie verifiche da parte del competente ufficio comunale, tramite la stipula di apposita convenzione autorizzata dalla Giunta Comunale con canone di concessione a carattere precario da calcolarsi a valore di mercato. Eventuali materiali che dovessero essere prodotti ed asportati a seguito di tali lavori saranno assoggettati al pagamento del canone di concessione e del contributo di estrazione regionale da parte del concessionario richiedente.
- 4) Nel corso della durata della concessione, qualora sorgano specifiche e comprovate esigenze connesse ad una più funzionale e sicura gestione delle attività di servizio e supporto alla escavazione, il Concessionario/soggetto autorizzato può chiedere al Comune la disponibilità temporanea di aree contigue, appartenenti agli agri marmiferi non utilizzati, ove le stesse risultino necessarie a soddisfare tali esigenze.
- La disponibilità può essere concessa, previa le necessarie verifiche da parte del competente ufficio comunale, tramite la stipula di apposita convenzione autorizzata dalla Giunta Comunale con canone di concessione a carattere precario da calcolarsi a valore di mercato.
- Le aree così concesse non possono essere utilizzate a fini produttivi per cui, sulle stesse, non è possibile svolgere alcuna attività estrattiva di qualsivoglia tipo.
- 5) Le aree di cui ai commi 3 e 4 saranno inserite temporaneamente all'interno dell'area di cava solo a seguito della necessaria autorizzazione o modifica alla stessa, ai sensi della LR 35/15, senza il ricorso alla procedura prevista dall'art. 6, comma 1.

#### Articolo 21

##### Disposizioni transitorie per le concessioni in essere

- 1) Le concessioni in corso, rilasciate dal Comune ai sensi del precedente Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi Comunali di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 88 del 29/12/1994, n. 59 del 04/05/1999, n. 36 del 10/04/2002, n. 123 del 19/12/2003, n. 51 del 9/07/2004, n. 61 del 21/07/2005, proseguono fino alla scadenza stabilita e non possono essere prorogate o rinnovate neppure tacitamente, fatto salvo quanto disposto per le sole autorizzazioni di cui all'articolo 20, comma 4 bis, della L.R. 35/15 e s.m.i. e fatte salve eventuali rinunce e decadenze presentate e/o dichiarate prima di tale scadenza.

- 2) Le concessioni livellarie ancora in essere, rilasciate senza indicazione della scadenza dal Comune di Carrara e dalle sopresse Vicinanze di Carrara ai sensi delle previgenti normative, decadono allo scadere di 7 anni dal 31 ottobre 2016 come previsto dall'articolo 38, comma 3, della Legge Regionale 35/2015, fatto salvo quanto disposto per le sole autorizzazioni all'articolo 20, comma 4 bis della L.R. 35/15 e s.m.i. e fatte salve anche in questo caso eventuali rinunce e decadenze presentate e/o dichiarate prima di tale scadenza.
- 3) Alla stessa data decadono anche tutte le situazioni e i rapporti in cui determinati soggetti detengono, a qualsiasi titolo, agri marmiferi, così come individuati a seguito della denuncia presentata ai sensi dell'art. 14 del precedente regolamento richiamato al comma 1, nonché le autorizzazioni all'escavazione in essere rilasciate a quei soggetti che sono comunque in possesso di titoli di disponibilità di terreni di cui al precedente art. 2, comma 2, del presente regolamento.
- 4) A seguito di apposita domanda presentata dal titolare della concessione e, comunque, da tutti i soggetti che detengono, a qualsiasi titolo, agri marmiferi, così come individuati a seguito della denuncia presentata ai sensi dell'art. 14 del precedente regolamento richiamato al comma 1, la cui scadenza sia stabilita entro 7 (sette) anni dalla data indicata dalla vigente Legge Regionale in materia di cave o sia soggetta a decadenza a sensi dei precedenti commi 2 e 3, il Comune procede al rilascio di una concessione in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica, la cui durata non può comunque superare i 7 (sette) anni dalla stessa data indicata nella Legge.
- 5) Il termine di scadenza di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 può essere incrementato di ulteriori 2 (due) anni su domanda degli interessati, dal momento in cui le imprese escavatrici siano registrate ai sensi del reg. CE 1221/2009; inoltre può essere incrementato sino ad un massimo di complessivi 25 anni, sempre su domanda degli interessati e previa stipula di una convenzione, con l'impegno alla lavorazione di almeno il 50% del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, da dimostrare mediante una procedura di tracciabilità dello stesso materiale che dia garanzie effettive dell'impegno assunto e con l'eventuale impegno allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che attraverso nuovi investimenti sia in grado di generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture. Per filiera si intende l'insieme articolato (rete o sistema) che comprende le principali attività, le tecnologie, le risorse e le organizzazioni che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura del prodotto lavorato; nello specifico la filiera locale rappresenta l'insieme delle aziende che concorrono alla catena di lavorazione e commercializzazione del prodotto escavato e che abbiano sede nel distretto come meglio precisato all'art. 23.

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
45	LEGAMBIENTE	Eliminare dal comma 5): La certificazione EMAS, non garantisce tutela ambientale	LR 35/15	NO
46	LEGA COOP.	<b>Osservazione:</b> Il 50% del materiale da taglio estratto è impossibile e anti-economico lavorarlo; la norma deve prevedere che si intende il 50% del materiale da taglio TELAIABILE (Bisogna prevedere l'esclusione esplicita degli informi/balloni). La conseguenza di mantenere inalterata questa disposizione Regionale e Comunale è quella di riempire via via i magazzini delle aziende di merce non vendibile o vendibile sotto costo e ciò contrasta con le regole di funzionamento di una qualsiasi azienda; il rischio concreto è quello di portare molte aziende al fallimento.	LR 35/15	NO
47	CONFINDUSTRIA	<b>Osservazione:</b> L'obbligo di almeno il 50% del materiale lavorato in loco è di difficile realizzazione. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non tutto il materiale escavato è idoneo per essere lavorato/trasformato</li> <li>• Le dinamiche commerciali spesso non lo permettono</li> <li>• Con sovrapproduzione, l'offerta supererebbe la domanda con riduzione del prezzo di mercato. Così faticosamente incrementato nel tempo</li> <li>• Aumento di magazzino con conseguente riduzione di liquidità economica delle aziende</li> <li>• I costi supererebbero i ricavi con la conseguenza di riduzione della forza lavoro e ancor più drasticamente, la chiusura dell'attività</li> </ul>	LR 35/15	NO

- 6) Sono ammessi a beneficiare dell'incremento temporale i Concessionari che si impegnino ad avvalersi della filiera locale, secondo i seguenti parametri e criteri di premialità:

- a) Incremento fino ad anni 13 per chi assuma l'impegno di avvalersi della filiera locale tra il limite minimo del 50% del materiale da taglio estratto e fino al 60%.
- b) Incremento fino ad anni 17 per chi assuma l'impegno di avvalersi della filiera locale tra il limite del 60% del materiale da taglio estratto e fino al 70%.
- c) Incremento fino ad anni 21 per chi assuma l'impegno di avvalersi della filiera locale tra il limite del 70% del materiale da taglio estratto e fino al 80%.
- d) Incremento fino ad anni 25 per chi assuma l'impegno di avvalersi della filiera locale tra il limite del 80% del materiale da taglio estratto e fino al 100%.

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
48	LEGAMBIENTE	Proposta: 50%(10) - 60%(13) - 70%(16) - 80%(19) - 90%(22) - 100%(25)	M5S	NO

7) Sono altresì ammessi a beneficiare dell'incremento temporale anche i Concessionari che, fermo restando la necessità del raggiungimento del criterio minimo della lavorazione di almeno il 50% del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, presentino un progetto di interesse generale per il territorio che, attraverso nuovi investimenti, sia in grado di generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture; in specifico l'incremento sarà attribuito sulla base dei seguenti parametri e criteri:

- a) Entità dell'investimento in rapporto al canone concessorio dovuto alla Amministrazione;
- b) Rilevanza dell'investimento rispetto alle ricadute sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture;

I criteri per la valutazione dei progetti e la pesatura degli stessi saranno determinati con apposito atto amministrativo.

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
49	LEGAMBIENTE	Eliminare comma 7): la misura più efficace di aumento dell'occupazione è la lavorazione dei blocchi nella filiera locale. Dubitiamo che progetti di altra natura possano produrre tali incrementi. Troppa discrezionalità nel confronto sfiorando l'arbitrarietà.	M5S	NO

8) Le convenzioni devono contenere un piano economico-finanziario nonché le modalità per procedere alla verifica degli impegni assunti per tutto il periodo di durata delle concessioni rilasciate per il periodo di estensione. La mancata presentazione del piano economico-finanziario e il mancato rispetto, in qualsiasi modo accertato, degli impegni assunti, costituiscono causa di decadenza delle concessioni. Il Comune potrà anche tenere conto delle azioni, strumenti, opere atte ad incrementare in modo significativo il grado di tutela ambientale e la sicurezza dei lavoratori, nonché, di ogni altra iniziativa che risulti di rilievo per le ricadute che da essa potranno derivare sul sistema economico, sociale e culturale della città di Carrara e della collettività, che i richiedenti si impegnino a porre in essere sempre previa stipula della apposita convenzione.

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
50	LEGAMBIENTE	Eliminare comma 8): la previsione del comma 8 è inammissibile poiché prefigura un'estensione generalizzata delle proroghe la cui applicazione, peraltro, comporta elevati rischi di arbitrarietà.	M5S	NO

9) A seguito di apposita domanda presentata dal titolare della concessione il cui termine di scadenza sia compreso tra i 7 (sette) e i 25 (venticinque) anni dalla data indicata dalla vigente legge regionale in materia di cave, il Comune procede al rilascio di una concessione in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica, la cui durata non può comunque superare i 25 anni (venticinque) anni dalla stessa data e previa stipula di una convenzione con l'impegno alla lavorazione di almeno il 50% del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, da dimostrare mediante una procedura di tracciabilità dello stesso materiale che dia garanzie effettive dell'impegno assunto e con l'eventuale impegno allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che attraverso nuovi investimenti sia in grado di generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture.

10) Sono ammessi a beneficiare dell'incremento temporale i Concessionari che si impegnino ad avvalersi della filiera locale, secondo i seguenti parametri e criteri di premialità:

- a) Incremento fino ad anni 13 per chi assuma l'impegno di avvalersi della filiera locale tra il limite minimo del 50% del materiale da taglio estratto e fino al 60%.
- b) Incremento fino ad anni 17 per chi assuma l'impegno di avvalersi della filiera locale tra il limite del 60% del materiale da taglio estratto e fino al 70%.
- c) Incremento fino ad anni 21 per chi assuma l'impegno di avvalersi della filiera locale tra il limite del 70% del materiale da taglio estratto e fino al 80%.

- d) Incremento fino ad anni 25 per chi assuma l'impegno di avvalersi della filiera locale tra il limite del 80% del materiale da taglio estratto e fino al 100%.

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
51	LEGAMBIENTE	Proposta: 50%(10) - 60%(13) - 70%(16) - 80%(19) - 90%(22) - 100%(25)	M55	NO

11) Sono altresì ammessi a beneficiare dell'incremento temporale anche i Concessionari che, fermo restando la necessità del raggiungimento del criterio minimo della lavorazione di almeno il 50% del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, presentino un progetto di interesse generale per il territorio che, attraverso nuovi investimenti, sia in grado di generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture; in specifico l'incremento sarà attribuito sulla base dei seguenti parametri e criteri:

- Entità dell'investimento in rapporto al canone concessorio dovuto alla Amministrazione;
- Rilevanza dell'investimento rispetto alle ricadute sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture;

I criteri per la valutazione dei progetti e la pesatura degli stessi saranno determinati con apposito atto amministrativo.

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
52	LEGAMBIENTE	Eliminare comma 11): la misura più efficace di aumento dell'occupazione è la lavorazione dei blocchi nella filiera locale. Dubitiamo che progetti di altra natura possano produrre tali incrementi. Troppa discrezionalità nel confronto sfiorando l'arbitrarietà.	M55	NO

12) Le convenzioni devono contenere un piano economico-finanziario nonché le modalità di verifica degli impegni assunti per tutto il periodo di durata delle concessioni rilasciate per il periodo di estensione. La mancata presentazione del piano economico-finanziario e il mancato rispetto, in qualsiasi modo accertato, degli impegni assunti, costituiscono causa di decadenza delle concessioni. Il Comune potrà anche tenere conto delle azioni, strumenti, opere atte ad incrementare in modo significativo il grado di tutela ambientale e la sicurezza dei lavoratori, nonché, di ogni altra iniziativa che risulti di rilievo per le ricadute che da essa potranno derivare sul sistema economico, sociale e culturale della città di Carrara e della collettività, che i richiedenti si impegnino a porre in essere sempre previa stipula della apposita convenzione.

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
53	LEGAMBIENTE	Eliminare comma 12): la previsione del comma 8 è inammissibile poiché prefigura un'estensione generalizzata delle proroghe la cui applicazione, peraltro, comporta elevati rischi di arbitrarietà.	M55	NO

13) Come disposto dal comma 6bis dell'art. 38 della L.R. 35/15 e s.m.i, al raggiungimento della percentuale di cui ai commi 6 e 10 contribuiscono anche i materiali derivati, impiegati dall'industria per la realizzazione di prodotti sostitutivi dei materiali da taglio di cui al numero 2.1 dell'articolo 2 della L.R. 35/15 e s.m.i, lavorati nel sistema produttivo della filiera locale.

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
54	LEGAMBIENTE	Ribaltare il senso del comma 13): Come disposto dal Sebbene il comma 6bis dell'art. 38 della L.R. 35/15 e s.m.i, disponga che al raggiungimento della percentuale di cui ai commi 6 e 10 contribuiscono anche i materiali derivati, impiegati dall'industria per la realizzazione di prodotti sostitutivi dei materiali da taglio di cui al numero 2.1 dell'articolo 2 della L.R. 35/15 e s.m.i, lavorati nel sistema produttivo della filiera locale, tale disposizione non si applica alle proroghe della concessione di cui ai commi 6 e 10.	LR 35/15	NO

14) Ai fini della stipula della convenzione il Comune, procede alla valutazione del piano economico-finanziario previa acquisizione del parere di cui all'articolo 40, comma 3 della L.R. 35/15 e s.m.i.

## Articolo 22

### Disciplina delle concessioni in essere e delle concessioni da rilasciare in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica.

1) Alle concessioni in corso ed alle concessioni da rilasciare in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica, di cui al precedente articolo, si applicano le disposizioni del presente regolamento, ivi comprese quelle che vietano

la trasferibilità e la cessione a qualsiasi titolo della concessione, con la sola e limitata eccezione di quelle disposizioni che risultino strettamente correlate all'espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica.

- 2) L'area appartenente ad una cava così come definita all'art. 2 può essere modificata con la procedura prevista dall'art. 6, comma 1.
- 3) Qualora se ne ravvisi la necessità, l'area di cava oggetto di concessione ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento, può essere ampliata con terreni contigui o vicini attraverso la procedura prevista dall'art. 6, fermo restando il fatto che l'efficacia della concessione è subordinata all'approvazione dell'autorizzazione all'escavazione, così come previsto all'art. 9, comma 2. A seguito della gara la richiesta di nuova autorizzazione o di variante sostanziale può essere comunque presentata solo successivamente alla conclusione positiva della procedura di modifica dell'area di cava prevista dall'art. 6, comma 1, ed in questi casi, la tempistica prevista dall'art. 6, comma 7, è di 150 giorni. La scadenza della concessione dei terreni contigui o vicini messi a gara dovrà coincidere con la scadenza della concessione dei mappali della cava all'interno della quale i terreni si andranno a collocare.
- 4) Le domande per il rilascio della concessione senza procedura di gara ad evidenza pubblica di cui al precedente art. 21 devono essere presentate entro il 30/06/2021.

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
55	LEGA COOP.	Osservazione: La L.R. 35/2015 all'art. 38, punto 9, prevede che "La domanda di cui ai commi 4, 5 e 6 è presentata, ai sensi dell'articolo 17, almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione". Quindi, ipotizzando il caso di scadenza dell'autorizzazione al 31/10/2023, in base alla L.R. 35/2015 la domanda per il rilascio della concessione si potrebbe presentare entro il 30/04/2023 mentre, secondo la bozza di regolamento, entro il 30/06/2021 (ben 2 anni prima). Si chiede di adeguare il regolamento comunale alle prescrizioni della L.R. 35/2015.	M5S	NO

**Commentato [SD27]:** ESSENDO CONGRUO CON IL TERMINE DELLA 35/15. LA RATIO E' QUELLA DI ANTICIPARE IL PIU' POSSIBILE TUTTE LE NUMEROSE PRATICHE PER GARANTIRE CONTINUITA' DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA. ANCHE PER TUTELA DEI LAVORATORI.

- 5) Nei casi di cave che presentino più soggetti contitolari della stessa concessione anche per quote diverse e nei casi di cave cui sono riferibili più concessioni nella titolarità di soggetti diversi, le domande per il rilascio della concessione senza procedura di gara ad evidenza pubblica di cui al precedente art. 21 devono essere presentate, entro il 30/06/2021, da tutti i soggetti interessati ed aventi titolo.
- 6) I soggetti che non presentino la domanda incorrono nella decadenza da ogni diritto sulla e alla concessione, che sarà comunicata agli stessi a seguito degli accertamenti effettuati dal competente ufficio comunale.
- 7) I diritti e/o le quote parti dei diritti concessori dei soggetti per i quali viene accertata la decadenza andranno ad accrescere in modo proporzionale i diritti e/o le quote parti dei diritti intestati agli altri soggetti interessati che abbiano regolarmente presentato la prescritta domanda, ai quali sarà quindi rilasciata la concessione in base ai diritti e/o alle quote parti di diritti così accresciuti.
- 8) Nel caso in cui dalla ricognizione di cui all'art. 2, comma 1, risultino quali agri marmiferi comunali terreni considerati sinora di altra natura, saranno riconosciuti sugli stessi diritti concessori ripartiti in misura proporzionale agli intestatari di diritti sull'intera cava.
- 9) Per ogni cava sarà rilasciata un'unica concessione intestata alla pluralità dei soggetti aventi titolo.
- 10) Nei casi di cui al presente articolo, la coltivazione della cava oggetto della concessione rilasciata in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica deve essere svolta da un contitolare in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale previsti per ottenere l'autorizzazione all'escavazione ai sensi della normativa regionale vigente in materia di cave, con il consenso degli altri contitolari; allo stesso sarà intestata, previa espressa richiesta, anche l'autorizzazione all'escavazione in essere.
- 11) La cava potrà essere altresì coltivata da un socio della società intestataria della concessione, purchè in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale previsti per ottenere l'autorizzazione all'escavazione ai sensi della normativa regionale vigente in materia di cave con il consenso degli altri soci e/o contitolari; allo stesso sarà intestata, previa espressa richiesta, anche l'autorizzazione all'escavazione in essere.
- 12) Il contitolare o il socio che svolge la coltivazione è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi, anche procedurali, inerenti la concessione, compreso il pagamento integrale del canone di concessione e del contributo di estrazione previsto dalla normativa regionale vigente in materia di cave, fermo restando che la responsabilità per l'adempimento degli stessi obblighi è estesa in solido a tutti i contitolari, i quali rimangono quindi anch'essi obbligati al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

- 11) Per tutto il periodo transitorio, fino all'espletamento delle gare ad evidenza pubblica, il canone di concessione per ogni singola cava è determinato applicando l'aliquota stabilita dal competente organo comunale, percentualmente correlata al valore medio di mercato del materiale estratto da ciascuna cava, quest'ultimo determinato con le stesse modalità di cui all'art. 3, comma 6 del vigente Regolamento comunale per la riscossione che si intendono richiamate ad ogni effetto.
- 12) Nel caso di cave miste il canone di concessione sarà rapportato all'estensione dei mappali in concessione rispetto alla superficie totale dell'area di cava con le stesse modalità previste dall'art. 13, comma 2, ultima parte.
- 13) Ai fini della eventuale revisione del canone, valgono le tempistiche e le procedure di cui all'art. 3 del vigente Regolamento per la gestione e riscossione del contributo di estrazione.

**Articolo 23**

**Filiera corta**

- 1) Ai fini della convenzione da stipulare ai sensi dei commi 5 e 6 del precedente art. 21, per sistema produttivo locale si intende il distretto apuo-ligure-versiliese rappresentato dagli stabilimenti, opifici e laboratori in cui si svolge la lavorazione e trasformazione dei materiali per usi ornamentali estratti nelle cave dei bacini marmiferi carraresi, aventi sede operativa nei Comuni già delle province di La Spezia, Massa e Carrara e Lucca.
- 2) Agli stessi fini, per lavorazione dei medesimi materiali si intende l'insieme delle operazioni di trasformazione dei blocchi grezzi estratti, comprese la segazione in lastre e le lavorazioni artigianali e artistiche, con esclusione delle operazioni di prima riquadratura.

**Articolo 24**

**Osservatorio del Marmo**

- 1) Il Comune, al fine di una conoscenza sempre più approfondita del "sistema marmo" locale, cioè dell'intera filiera che comprende i comparti della escavazione, della lavorazione e della commercializzazione dei materiali lapidei ed al fine di misurarne l'impatto diretto, indiretto e indotto sul tessuto economico-sociale del territorio, promuove l'istituzione di un "Osservatorio del Marmo".
- 2) Più in particolare, l'Osservatorio del Marmo fornirà una indicazione dei prezzi medi di mercato per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento in relazione alle diverse qualità e tipologie produttive dei materiali escavati nei bacini marmiferi carraresi.
- 3) A tale fine l'Osservatorio potrà avvalersi dell'attività di soggetti appartenenti alla comunità scientifica in possesso di adeguate professionalità ed esperienze, coinvolgendo anche centri ed istituti di ricerca locali, regionali e nazionali.

N°	PROPONENTE	SINTESI	ANALISI	ESITO
56	LEGAMBIENTE	<p><b>Introdurre l'articolo 24bis):</b> Il comune promuove la trasparenza e la partecipazione di cittadini, associazioni, forze politiche e sociali. Al fine di consentire la loro partecipazione attiva e documentata, considera di interesse pubblico prioritario (prevalente su eventuali diritti alla privacy) i dati annuali sui quantitativi estratti da ciascuna cava. Pertanto provvede a pubblicarli annualmente sul proprio sito web in maniera dettagliata e completa (numero e nome della cava, quantitativi di blocchi suddivisi per tipologia merceologica e produttiva e quantitativi di detriti suddivisi per provenienza: derivati d'estrazione, da lavori di scoperchiatura, da bonifica, da messa in sicurezza, ecc.).</p> <p>Rende altresì di pubblico dominio un archivio che contenga, per ciascuna cava, i dati amministrativi: domande di autorizzazione e relativa documentazione allegata, pareri degli enti, verbali delle conferenze dei servizi, autorizzazioni, sanzioni, provvedimenti amministrativi, e ogni altra informazione utile alla piena comprensione della situazione.</p>	[M5S]	???

Commentato [SD28]: IN FASE DI VERIFICA.

**Articolo 25**

**Entrata in vigore**

- 1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati, fatto salvo quanto specificato al comma 2):

il precedente "Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi Comunali" di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 88 del 29/12/1994, n. 59 del 04/05/1999, n. 36 del 10/04/2002, n. 123 del 19/12/2003, n.51 del 14/07/2004 e n. 61 del 21/07/2005;

il "Regolamento per la concessione degli agri marmiferi di proprietà comunale oggetto di rinuncia, di decadenza o di abbandono per scadenza della concessione (art. 12 del Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi Comunali)" di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 25/09/2000;

il "Regolamento per il funzionamento della Commissione Tecnica prevista dall'art. 3 del Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi Comunali" di cui all'ultima versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31/03/2005.

- 2) Fino al 31 ottobre 2023, oppure fino al rilascio delle nuove concessioni sempreché avvenga prima del 31/10/2023, continua a valere quanto normato agli art. 15, 15bis e 16 del "Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi Comunali" di cui alla DCC n. 61 del 21/07/2005.